

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 21-313

**Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione ad Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di approvare le “Indicazioni per l’istituzione, la conferma, il rinnovo e la revoca di Aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA” riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

- di autorizzare l’istituzione, il rinnovo, la modifica territoriale e la conferma delle ACS aventi finalità, caratteristiche e durata risultanti dalle allegate schede, parti integranti del presente provvedimento, relative a ciascun ATC o CA richiedente (allegati da n. 01 a n. 12). Il rinnovo o la conferma delle ACS è subordinato alla valutazione dei risultati oggettivi conseguiti in ordine alla diminuzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nell’area e nei territori limitrofi nonché alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela. Le Province interessate sono invitate ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria;

- di autorizzare l’istituzione delle ACS proposte dall’ATC CN 1 e dall’ATC CN 3 per la durata della sola stagione 2010/2011 fermo restando che qualora le ACS degli ATC e CA della provincia di Cuneo risultino contrastare con le finalità del nuovo Piano faunistico-venatorio provinciale e/o con gli istituti realizzati con tale atto programmatico, ovvero con il vigente Piano faunistico-venatorio, le stesse decadranno con effetto immediato. Sarà cura degli ATC interessati provvedere alla rimozione delle paline collocate a delimitarne i confini. Gli ATC dovranno comunicare al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica l’avvenuta rimozione delle tabelle perimetrali delle aree interessate;

- di autorizzare il rinnovo dell’ACS “La Perla”, proposta come temporanea dal CA CN 5, con carattere permanente ovvero per l’intera durata delle stagioni venatorie di validità;

- di non autorizzare l’istituzione dell’ACS “Sant’Anna di Vicoforte” proposta dal CA CN 6;

- di autorizzare la revoca delle ACS di seguito indicate a fianco degli ATC e CA interessati:

• ATC CN 4 – revoca di 11 ACS;

• ATC CN 5 – revoca di 11 ACS;

• CA CN 3 – revoca di 2 ACS;

- di rinnovare, in via del tutto eccezionale, l’ACS “Traversere” ubicata nel territorio di competenza del CA CN 4, per la sola annata venatoria 2010/2011;

- di confermare e prorogare per la sola stagione venatoria 2010/2011 le ACS presenti sul territorio del CA TO 3.

Il perimetro delle ACS deve essere delimitato, a cura dell’ATC o CA competente con apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all’indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/acs.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm).

(omissis)

Allegato